

B. REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali.

1. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
2. Le attribuzioni degli Organi Collegiali sono quelle previste dalle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 297/94.
3. La convocazione deve essere effettuata con e-mail diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. In ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.
4. La e-mail e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
5. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su un apposito registro a pagine numerate. È consentita l'allegazione al registro del verbale scritto con mezzi meccanici od informatici, purché l'allegazione risulti nel registro e firmata in originale dal Dirigente scolastico e dal Segretario.

Art. 2 - Programmazione delle attività degli Organi Collegiali.

1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3 - Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali.

1. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa indeterminate materie.
2. Ai fini di cui al precedente comma, si considerano anche le competenze, in materie definitive, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro organo collegiale.

Art. 4 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.

1. Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.
2. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio di Classe o di Interclasse.

1. Il Consiglio di Classe o di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

Art. 6 - Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio di Classe o di Interclasse.

1. Le riunioni del Consiglio di Classe o di Interclasse devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle degli altri Organi Collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3.

Art. 7 - Convocazione del Collegio dei Docenti.

1. Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità dell'art. 7, terzultimo comma, del D.Lgs. 297/94.

Art. 8 - Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti.

1. Per la programmazione e il coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3.

Art. 9 - Prima convocazione del Consiglio d'Istituto.

1. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente del Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Roma o del Dirigente Scolastico, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 10 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d'Istituto.

1. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

3. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

4. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

5. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

6. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i Genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio d'Istituto.

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è tenuto, nel più breve tempo possibile e nel rispetto del preavviso di convocazione, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva (Dirigente Scolastico), o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 12 - Relazione annuale.

1. La relazione annuale del Consiglio d'Istituto al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Roma e al Consiglio Scolastico Provinciale¹ è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio.

2. La relazione annuale, firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi e al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal Dirigente Scolastico.

Art. 13 - Consultazione di soggetti esterni al Consiglio d'Istituto.

1. Alle riunioni del Consiglio d'Istituto possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo e gratuito, esperti in materia scolastica, rappresentati istituzionali e delle forze sociali operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita ed il funzionamento della scuola, che interessino anche la comunità locale e le componenti sociali e sindacali operanti nella comunità stessa.

2. Il Consiglio può altresì chiedere ai responsabili degli organi collegiali scolastici, ai coordinatori di Gruppi di lavoro o Commissioni interne a tali organi, ovvero a rappresentanti sindacali operanti nella scuola, di riferire sullo stato dei propri lavori, per avere pareri e/o indicazioni su determinati argomenti, invitandoli di volta in volta alle sedute del Consiglio.

Art. 14 - Pubblicità degli atti.

1. La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo del Circolo, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.

1 Art. 10, comma 9, D.Lgs. 297/94. La pubblicità degli atti è disciplinata dall'art. 43 del D.Lgs. 297/94.

2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

3. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esigibili a chiunque ne faccia richiesta.

4. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata dal Segretario del Consiglio al Dirigente Scolastico, il quale ne dispone l'affissione immediata e attesta, in calce ad essa, la data iniziale di affissione.

5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

6. Le delibere del Consiglio possono essere date in copia a chiunque ne faccia motivata richiesta per iscritto.

Art. 15 - Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione richiesta dai singoli interessati;

b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti;

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 16 - Funzionamento della Biblioteca, dei laboratori, delle palestre, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

1. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:

- a) l'accesso alla Biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche, nei limiti del possibile, nelle ore pomeridiane;
- b) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
- c) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

2. Il funzionamento dei laboratori è regolato dal Consiglio d'Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. Si osservano di massima le direttive ministeriali.

3. Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare le funzioni di Direttore della Biblioteca tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli Organi Collegiali della scuola

4. Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio d'Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e, nei casi di necessità, ad altre scuole.

Art. 17- Vigilanza sugli alunni.

1. Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le seguenti norme.

a) Gli alunni entrano nella scuola nei 10 minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso degli alunni.

b) Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del Docente delegato.

c) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente Scolastico ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non venga richiesta dai medesimi.

d) La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavoro di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.

e) Durante tutto l'orario scolastico è necessario che il personale docente vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. Il personale ausiliario vigilerà nei corridoi e sosterrà durante la ricreazione. Se durante la ricreazione o in altri momenti l'insegnante ha necessità di allontanarsi momentaneamente dalla classe, provvederà prima ad affidare la scolaresca ad un collaboratore scolastico, che dovrà vigilare sulla stessa fino al momento del ritorno del docente medesimo.

f) Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni, con la vigilanza sia del personale docente che di quello ausiliario è regolamentata in tempi, luoghi e criteri adottati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, al fine di favorire un controllo capillare dell'affidamento dei minori ed il rispetto dell'orario.

COSTITUZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMISSIONI E COMITATI

A- COSTITUZIONE

1. Allo scopo di individuare la soluzione di specifici problemi, ovvero per lo studio e l'approfondimento di determinati argomenti e questioni, nonché al fine di esercitare meglio le proprie competenze in materie di particolare rilievo, il Consiglio può istituire al proprio interno Commissioni permanenti o temporanee di studio e di lavoro.
2. L'istituzione di tali Commissioni, la cui composizione tiene conto di tutte le componenti del Consiglio, nonché la nomina dei loro membri, devono essere approvate con votazione del Consiglio d'Istituto.
3. Le Commissioni non hanno alcun potere decisionale, ma esclusivamente compiti istruttori e di ausilio rispetto all'attività del Consiglio. Esse svolgono la propria attività secondo le direttive ed entro i termini stabiliti dal Consiglio.
4. Le Commissioni sottopongono al Consiglio le questioni, le proposte e le soluzioni via via individuate e concludono i lavori relazionando al Consiglio sull'attività svolta.
5. Le Commissioni permanenti hanno durata pari a quella del Consiglio d'Istituto e si concludono con la scadenza del medesimo. Debbono essere abrogate o rinnovate entro la seduta successiva all'insediamento del nuovo Consiglio, con l'eventuale nomina dei nuovi componenti.
6. I Comitati sono organi esterni al Consiglio d'Istituto ma da esso dipendenti, cui vengono delegate mansioni di supervisione di specifici settori della vita e delle attività scolastiche. Godono di autonomia decisionale e propositiva entro i limiti delle rispettive sfere d'interesse. Sono composti da più membri, facoltativamente di differente rappresentanza (genitori, docenti, non docenti).
7. I potenziali oggetti di delega ai Comitati sono quelli legati ai diversi aspetti della vita scolastica e sono attivabili sia dal Consiglio d'Istituto che su iniziativa degli Organi Collegiali dell'istituto, i quali poi inoltrano al Consiglio stesso la documentazione per la richiesta di delibera costitutiva.
8. I Comitati hanno generalmente carattere permanente, ma possono essere costituiti anche Comitati provvisori per avvenimenti estemporanei.
9. Ciascun Comitato ha durata annuale, coincidente con quella dell'anno solare. Ogni componente ha la possibilità di riconfermare la propria candidatura alla scadenza del mandato e in questo caso, salvo diverso parere del Consiglio di Circolo, viene automaticamente riconfermato.
10. L'adesione dei singoli ai diversi Comitati (comitato genitori, mensa) è volontaria. La disponibilità dei candidati viene raccolta, classe per classe, e proposta tramite domanda al Consiglio di Circolo durante il bimestre solare ottobre-novembre. In questo modo viene garantita la presenza di un efficiente organico di lavoro all'apertura delle scuole e favorito l'avvicendamento fra i vecchi e i nuovi membri dei Comitati.
11. Tra tutti coloro che dichiarano la loro disponibilità a far parte dei Comitati, il Consiglio d'Istituto provvede a nominare o riconfermare entro il 31 dicembre di ciascun anno i componenti.
12. Sarà cura del Consiglio d'Istituto comunicare tempestivamente la costituzione dei Comitati e le relative liste dei nominativi che li compongono agli altri Organi Collegiali, comprese le successive sostituzioni e integrazioni.

13. Non è ammessa la partecipazione contemporanea di ciascun membro a più di una Commissione o Comitato.

14. Non possono far parte di Comitati e Commissioni le persone che siano collegate in modo diretto o indiretto alle strutture eroganti servizi all'Istituto. A tal fine ogni membro di Commissioni e Comitati firmerà una dichiarazione opportunamente predisposta dal Consiglio d'Istituto.

B - ORGANIZZAZIONE INTERNA

1. Le Commissioni, in quanto organi del Consiglio d'Istituto, possono svolgere i loro lavori all'interno di un locale messo a disposizione della struttura scolastica.

2. I lavori possono avvenire, senza limitazione di tempo, nell'orario di regolare funzionamento degli uffici scolastici.

3. I Comitati possono indire le loro riunioni ogni qualvolta ne ravvisino la necessità e comunque con una certa periodicità.

4. Le riunioni si dovranno effettuare all'interno dei locali dell'Istituto, in orario extrascolastico.

5. Le riunioni devono essere comunicate dai coordinatori dei rispettivi Comitati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo.

6. Durante la prima riunione di ciascuna Commissione e/o Comitato i membri effettivi provvedono subito a designare al loro interno il Coordinatore, il Segretario e, nel caso di adeguato numero di componenti, il Vicecoordinatore.

7. I membri effettivi, e tanto più il Coordinatore, il suo Vice ed il Segretario, godono di quella autonomia propositiva utile e necessaria al raggiungimento del fine per cui ciascuna Commissione o Comitato sono stati istituiti.

8. I componenti dei Comitati possono essere sostituiti o integrati da altri previa notifica scritta al Consiglio d'Istituto da parte dei relativi Coordinatori.

9. Al fine di poter assicurare la necessaria continuità operativa dei diversi Comitati, i membri uscenti possono affiancare i nuovi eletti nel mese di gennaio per trasferire le necessarie conoscenze a quelli appena nominati.

10. Ciascun Comitato è tenuto a darsi un regolamento interno, che deve integrare ed ampliare le presenti norme. Ogni regolamento di Comitato e le successive modifiche e integrazioni devono essere approvati dal Consiglio d'istituto.

C - COMPETENZE SPECIFICHE

1. Le Commissioni di studio e di lavoro del Consiglio d'Istituto godono di libero accesso a tutte le informazioni e documentazioni in possesso della scuola, nell'ambito della specificità dei problemi che sono tenute ad analizzare.

2. I compiti dei Comitati sono:

a) individuare ed approfondire problematiche di interesse generale nel proprio settore di attività;

b) vigilare sulla qualità e sui modi nei quali i servizi, di loro competenza, vengono erogati agli alunni;

c) garantire che i servizi resi siano il più possibile coerenti con il progetto didattico-educativo proposto dal Collegio dei Docenti;

d) mantenere un corretto rapporto di collaborazione e di informazione con gli organi interni della scuola.

3. Ciascun Comitato deve tener conto delle eventuali diverse necessità che si manifestano all'interno dei plessi che costituiscono l'Istituto.

4. Ciascun Comitato deve tener conto delle differenti potenzialità ed esigenze dei bambini che compongono la scuola dell'infanzia rispetto a quelli della scuola primaria.

5. Ai lavori delle Commissioni di studio e di lavoro, le quali determinano liberamente i singoli temi e le modalità organizzative della propria attività, partecipano di regola il Presidente del Consiglio d'Istituto ed il Dirigente Scolastico, ovvero loro delegati.

6. Nel progettare le proprie proposte e/o iniziative, Commissioni e Comitati devono utilizzare tutte le opportunità offerte da organismi pubblici, riducendo allo stretto necessario il ricorso alle strutture private.

D - RELAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo A, comma 1, ultimo periodo, entro il mese di maggio di ogni anno, ciascuna Commissione e ciascun Comitato devono presentare al Consiglio d'Istituto la relazione scritta sulle attività svolte, illustrando gli aspetti positivi e negativi che hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Entro lo stesso mese deve essere presentata anche la documentazione illustrativa delle attività previste o proposte per il successivo anno scolastico, unitamente agli eventuali preventivi di spesa.

3. I membri delle Commissioni e Comitati devono prestare, nei rapporti con i terzi, la cura e la diligenza dovuta da chi interagisce in nome e per conto di tutti gli operatori scolastici dell'Istituto.

4. Poiché Commissioni e Comitati svolgono le loro attività all'interno di una struttura pubblica, sono tenuti all'osservanza di tutte le norme in vigore nella pubblica amministrazione.

5. Alla piena osservanza della presente regolamentazione sono tenuti tutti coloro che, insegnanti, genitori e non docenti, risultano designati a far parte delle Commissioni o dei Comitati.

Art. 20 - Sospensione delle lezioni.

1. Per tutti i plessi, nei giorni indicati dal calendario scolastico.

2. Per il Santo Patrono.

3. In funzione dell'autonomia scolastica, è prevista la flessibilità del calendario nell'ambito, comunque, del rispetto del tetto di giorni di lezione scolastica previsti dalle norme in vigore.

Art. 21 - Assemblee dei Genitori.

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.

2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse o classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto, eleggendo al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
3. Al Presidente del Comitato dei Genitori viene trasmesso, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 1 ed 11, l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio d'Istituto.
4. Quando il Comitato dei Genitori ritenga di dover segnalare specifiche questioni e/o proposte al Consiglio d'Istituto, ed abbia deliberato in tal senso, la trasmissione del verbale è accompagnata dall'invio di una sintetica relazione illustrativa del contenuto, delle motivazioni e delle finalità della deliberazione.
5. All'inizio della prima seduta successiva del Consiglio d'istituto, il Presidente espone il problema sollevato. Il Consiglio decide quindi di esaminare il problema ovvero di rinviarne l'esame ad altra seduta. Nel caso in cui il Consiglio abbia deciso di esaminarlo, la deliberazione del Comitato dei Genitori, senza essere vincolante per il Consiglio, rappresenta un orientamento di cui il Consiglio tiene conto nell'assumere le proprie decisioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto con funzioni rappresentative.
7. Il Consiglio d'Istituto o il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione entro 5 giorni dalla richiesta.
8. I rappresentanti di classe dei genitori ne danno comunicazione mediante affissione nelle bacheche dei tre diversi plessi, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
9. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.
10. All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell'Istituto.

Art. 22 - Gruppo di lavoro Inclusione, componente Genitori.

1. Il Presidente del Consiglio d'Istituto è membro di diritto del Gruppo di Lavoro Inclusione, con facoltà di delega ad altro genitore del Consiglio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO